

**Questo testo è una versione provvisoria.**

**La versione definitiva che sarà pubblicata su  
[www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.**

# **Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)**

## **Modifica del 3 luglio 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione nella versione della modifica del 14 dicembre 2018<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 1511 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Chi compie i 18 anni nel 2021 e ottiene nello stesso anno la licenza per allievo conducente della categoria B è ammesso all'esame pratico a partire dal compimento dei 18 anni, anche se possiede detta licenza da meno di un anno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 741.51

<sup>2</sup> RU 2019 191